

DECRETO 22 dicembre 2010: Piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro pubblico delle opposizioni, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. (11A01259)

(Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2011)

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni alla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274, che ha modificato l'art. 130 del codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di abbonati, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e' consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale e' intestatario in un registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di opt-out);

Considerato che il suddetto registro pubblico delle opposizioni e' istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 2 novembre 2010;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010, il quale ha individuato, ai sensi dell'art. 130, comma 3-ter, lettera a) del citato codice in materia di protezione di dati personali il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni, quale ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia cui attribuire l'istituzione e la gestione del suddetto registro;

Visto l'art. 4, comma 1 del suddetto regolamento in base al quale il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Ritenuto opportuno, per la complessita' organizzativa, tecnica e gestionale, che il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni si avvalga per la realizzazione e gestione del citato registro di un soggetto terzo dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni;

Vista la delibera a contrarre del Capo Dipartimento per le comunicazioni del 3 novembre 2010, con cui la Fondazione Ugo Bordoni e' stata individuata soggetto idoneo allo svolgimento delle attivita' legate alla realizzazione e gestione del registro pubblico delle opposizioni;

Vista la determina del Capo Dipartimento del 9 novembre 2010, con cui sono state affidate in concessione alla Fondazione Ugo Bordoni le funzioni di realizzazione, gestione e manutenzione del suddetto registro;

Visto l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010 secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2010 recante «Nomina a Ministro dello sviluppo economico dell'on. Paolo Romani»;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro pubblico delle opposizioni - istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 - sono definiti nell'art. 2 e seguenti del presente decreto.

Art. 2

1. Le tariffe per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni sono indicate nella tabella seguente.

"PACCHETTO DI NUMERAZIONI"	DIMENSIONI "PACCHETTO DI NUMERAZIONI"	TARIFFA (Iva esclusa)
A	1.500	Euro 45
B	50.000	Euro 1.500
C	300.000	Euro 9.000
D	1.000.000	Euro 23.000
E	5.000.000	Euro 105.000
F	10.000.000	Euro 150.000
G	15.000.000	Euro 195.000
H	25.000.000	Euro 245.000

2. Ogni operatore iscritto al registro acquista, in modalita' prepagata e secondo quanto previsto dal contratto con il gestore del registro stipulato all'atto dell'iscrizione, uno dei pacchetti di numerazioni, di cui alla tabella del comma 1, al fine di sottoporre a verifica le numerazioni telefoniche ivi quantitativamente contenute.

3. Le verifiche sulle liste di numerazioni, su richiesta dell'operatore, possono anche avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di una dimensione complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle singole liste sottoposte a verifica, pari alla dimensione del pacchetto acquistato.

4. Le tariffe di cui alla tabella del comma 1 hanno validita' fino al 31 dicembre 2011.

Art. 3

1. L'acquisto di un pacchetto di numerazioni ha validita' fino all'esaurimento delle verifiche delle liste di numerazione ivi quantitativamente contenute.

2. In caso di cessazione della validita' dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza, nel pacchetto acquistato, di liste di numerazione non ancora sottoposte a verifica non determina per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da parte del gestore.

3. In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano per la sottoscrizione di nuovi pacchetti, senza alcun effetto sui pacchetti acquistati in precedenza.

Art. 4

1. Il piano dei costi relativo alla realizzazione (start-up) del registro pubblico delle opposizioni, alla gestione relativa al primo anno di funzionamento ed alla campagna informativa di cui agli articoli 6 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono definiti negli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto. I costi di realizzazione sono indicati come una-tantum, i costi di gestione sono costi annuali ricorrenti.

Art. 5

1. Il piano dei costi di realizzazione e' definito nella tabella seguente e comprende:

costi relativi alla progettazione del sistema ed alle attivita' preliminari necessarie alla definizione delle specifiche, ivi comprese le attivita' di coordinamento con i soggetti che avranno accesso al registro;

costi relativi allo sviluppo del sistema, comprensivi di risorse hardware e software necessarie alla prima implementazione;

costi relativi alla predisposizione del contact center;

costi amministrativi.

Costi di realizzazione	(Iva esclusa)	
Progettazione	Euro	257.000
Sviluppo	Euro	586.000
Contact Center	Euro	50.000
Amministrazione	Euro	128.000
TOTALE	Euro	1.021.000

Art. 6

1. Il piano dei costi di gestione per l'anno 2011 e' definito nella tabella seguente e comprende:

costi di gestione e manutenzione del sistema, comprensivi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei costi di turnazione necessari per la garanzia del livello di qualita' del sistema;

costi di housing ed affitto dei locali;

costi del contact center, comprensivi dei costi relativi all'utilizzo del numero verde e dei costi relativi alla gestione delle diverse modalita' di iscrizione da parte degli abbonati;

costi di amministrazione, compresi i costi per la gestione degli operatori e per la gestione dei conti del registro.

Costi gestione	(Iva esclusa)
Gestione e Manutenzione	Euro 957.000
Housing	Euro 100.000
Contact Center	Euro 1.083.000
Amministrazione	Euro 469.000
TOTALE	Euro 2.609.000

Art. 7

1. Il piano dei costi della campagna informativa, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 e dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell'ambito delle risorse a tal fine disponibili di cui al fondo previsto all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' definito nella tabella seguente.

Costi campagna informativa	
Campagna Informativa	Euro 300.000

Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro:
Romani

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.